

ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025: I PERCORSI FORMATIVI

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (*Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008*) introduce importanti modifiche alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vedi il nostro [comunicato del 7 maggio](#)).

L'Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [24 maggio 2025](#). Per dodici mesi a partire da tale data - dunque fino al 23 maggio 2026 - i corsi di formazione potranno essere realizzati secondo le disposizioni riferite all'Accordo Stato-Regioni del 21 novembre 2011.

Diamo conto di seguito delle nuove modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento nonché di verifica degli apprendimenti e dell'efficacia della formazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE

Corso di formazione	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori Formazione generale	Consentita	Consentita	Consentita
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita solo per rischio basso
Preposti	Consentita	Consentita	NON Consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	NON Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita solo per il modulo A

Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	NON Consentita	NON Consentita
--	------------	----------------	----------------

AGGIORNAMENTO

Corso di aggiornamento	Presenza fisica	Video conferenza sincrona	E-learning
Lavoratori: Formazione specifica	Consentita	Consentita	Consentita
Preposti	Consentita	Consentita	NON Consentita
Dirigenti	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro	Consentita	Consentita	Consentita
Datore di lavoro/RSPP	Consentita	Consentita	Consentita
RSPP/ASPP	Consentita	Consentita	Consentita
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008	Consentita	NON Consentita	NON Consentita

MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO

FORMAZIONE

Modulo/Corso di formazione	Modalità di verifica finale
Lavoratori	Colloquio o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Datore di lavoro/RSPP	Colloquio o test

Modulo A - RSPP/ASPP	Test eventualmente integrato da colloquio
Modulo B - RSPP/ASPP	Test e simulazione
Modulo B - RSPP	Colloquio
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prove pratiche

Test: somministrabili anche *in itinere*, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

Colloquio individuale: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.

Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo.

Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell'Accordo.

AGGIORNAMENTO

Corso di aggiornamento	Modalità di verifica
Lavoratori	Colloqui o test
Preposti	Colloquio o test
Dirigenti	Colloquio o test
Datore di lavoro	Colloquio o test
Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008	Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento

Test: minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.

Colloquio individuale: finalizzato a verificare le competenze acquisite in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.

Prova pratica: consistente nella verifica delle capacità di utilizzare in sicurezza le attrezzature di lavoro o di operare in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento.

VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di:

- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo
- comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli ecc.

Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 37 c. 2, lett. b) del D.lgs. 81/2008 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente **anche con il supporto del RSPP**, può utilizzare una delle seguenti modalità:

1. Analisi infortunistica aziendale

Per la valutazione dell'efficacia dell'attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l'incidenza infortunistica prima e dopo l'intervento formativo inclusi i "mancati infortuni". Le informazioni raccolte consentono di effettuare l'analisi pre-post sugli infortuni e i "mancati infortuni" nell'arco temporale prescelto. Laddove l'analisi evidensi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.

2. Questionari da somministrare al personale

Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione l'acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell'attività formativa. Il questionario può essere elaborato in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell'esperienza da parte del lavoratore.

3. Checklist di valutazione

La *checklist* deve misurare la valutazione di efficacia dell'attività formativa attraverso l'osservazione dei comportamenti dei lavoratori nei confronti delle misure relative alla salute e sicurezza del lavoro. Si deve pertanto definire una *checklist* che risponda a una serie di osservazioni per poter verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri. Ad esempio, si possono individuare i seguenti elementi: utilizzo dei DPI, corretto utilizzo attrezzature, rispetto delle procedure di lavoro. Il *check* diventa, allo stesso tempo, strumento di valutazione dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa e strumento di controllo da parte dei soggetti della prevenzione aziendale.

Nell'ambito della **riunione periodica** deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e va rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

